

Modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nomina del Collegio Consultivo tecnico è obbligatoria per i contratti di lavori affidati ai sensi del D.Lgs 50/16 il cui importo a base di appalto calcolato ai sensi art 35 del Dlgs 50/2016 è pari o superiore alla soglia comunitaria in corso di esecuzione o la cui esecuzione sia iniziata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2021.

La nomina del collegio salvo diverso chiarimento disposto dal legislatore non è prevista per gli appalti di lavori affidati in pendenza della disciplina prevista dal Dlgs 163/2006.

Per tutti gli appalti già avviati per cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori e quindi dato avvio dell'esecuzione del contratto, è necessario disporre la nomina del Collegio consultivo entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 16 agosto 2020.

Per gli appalti per cui non sia ancora stata avviata l'esecuzione, la nomina del collegio consultivo deve avvenire prima dell'avvio e comunque entro 10 gg dall'avvio.

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO

L'art. 6 del DL 76/2020 prevede che il collegio consultivo tecnico è formato da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dall'amministrazione da un lato e dall'appaltatore dall'altro che provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente questo è designato dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In tali casi è utile individuare l'ambito di interesse dell'opera da realizzare, distinguendo tra quelle di ambito nazionale, per cui la competenza a nominare il Presidente in caso di mancato accordo spetta al MIT, da quelle di competenza Regionale per cui la nomina spetta alla Regione e di interesse provinciale o delle città metropolitane per le quali la nomina spetta agli enti preposti.

Pertanto Regione Toscana è chiamata a:

- nominare i membri di parte del collegio per gli appalti per i quali riveste il ruolo di Stazione Appaltante, nonché il Presidente in caso di disaccordo e opere di competenza regionale;

- designare il Presidente del Collegio, su richiesta di altre Stazioni Appaltanti (ovvero comuni e province ed altri enti non ricadenti nel territorio di competenza della Città Metropolitana).

L'attività di scelta e la nomina dei membri del collegio **esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.**

La natura fiduciaria dell'incarico deriva dalla previsione che la nomina avvenga a "scelta della stazione appaltante" e dalla formulazione del secondo comma dell'art. 6 della L. 120/2020 laddove il legislatore ha volutamente indicato, non solo l'ambito delle materie di competenza dei membri del collegio (ingegneria-architettura-economia-giurisprudenza) ma anche i requisiti minimi alternativi che i membri dell'organo consultivo devono possedere ovvero comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, o attraverso un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

Gli affidamenti per le attività di componenti del collegio consultivo tecnico rientrano pertanto tra quelli previsti dall'art. 17, comma 1, lett. *c* e *d*¹ del codice dei contratti pubblici.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

La Regione, in qualità di Stazione Appaltante, seleziona il proprio componente di parte del collegio mediante avviso, pubblicato dai settori tecnici interessati dagli appalti in oggetto. L'avviso e la selezione dei membri di parte sono gestiti in autonomia dai settori tecnici con le risorse presenti nel quadro economico dell'opera. Il presidente, che deve essere individuato dai membri di parte può essere selezionato sempre tra i partecipanti all'avviso. In caso di disaccordo tra le parti e di opere di interesse regionale, il presidente viene individuato dal Direttore generale, sempre tra i partecipanti all'avviso. I membri sono selezionati nel rispetto del principio di rotazione e dei limiti imposti dall'art.6 del DL 76/2020 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro. La nomina dei membri del Collegio viene formalizzata con decreto del dirigente responsabile del contratto.

Nel caso in cui sia richiesta la designazione del presidente su richiesta di altre Stazioni Appaltanti, l'avviso è gestito dalle Direzioni competenti per materia. Nel caso in cui la Direzione sia chiamata per più appalti, a nominare i membri di parte del Collegio o a designare il presidente su richiesta di altre Stazioni Appaltanti, può procedere con un unico avviso esplicitando i membri che saranno

1 D.Lgs 50/16 Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) **in un arbitrato o in una conciliazione tenuti** in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.

selezionati, nel rispetto del principio di rotazione e dei limiti imposti dall'art.6 del DL 76/2020 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

L'avviso è pubblicato sul sito della Regione Toscana nella sezione "Amministrazione trasparente", per un periodo pari almeno a 10 gg.

REQUISITI

I settori tecnici di riferimento individuano, sulla base delle specificità dell'appalto, il numero di membri e il profilo più appropriato tra quelli elencati nel DL Semplificazioni: ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.

I soggetti che partecipano all'avviso devono dimostrare di essere in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità e di requisiti di moralità e compatibilità.

Requisiti di comprovata competenza e professionalità

Possono presentare domanda e partecipare all'avviso i seguenti soggetti:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

In particolare i professionisti di cui al punto a) e b) e i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c) dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016.

In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd, istituto di istruzione di III livello) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Oltre a tali requisiti i soggetti che partecipano all'avviso devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

- regolarità degli obblighi previdenziali.

2) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

- regolarità degli obblighi previdenziali.

3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;

- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici da parte della Regione Toscana è soggetto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti della Regione Toscana da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici è soggetto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e della L.r. 1/2009, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione regionale.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti della Regione Toscana da parte della stessa amministrazione regionale necessita di un adeguamento del DPGR 33/R/2010.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del Collegio Consultivo tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento di presentazione della domanda i membri del collegio consultivo tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione e l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e deve persistere per tutta la durata dell'incarico. I membri, sempre al momento della presentazione della domanda, devono dichiarare il rispetto dei limiti imposti dall'art.6 del DL 76/2020 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

Non possono essere nominati inoltre, membri del Collegio, coloro che:

- abbiano espresso parere a qualunque titolo, sull'oggetto dell'appalto;
- abbiano predisposto il progetto, il capitolato o dato parere su di esso;
- siano incaricati di dirigere, sorvegliare o collaudare i lavori o i servizi ad esso collegati;
- abbiano partecipato a qualunque titolo all'appalto in oggetto.

CONTROLLI

I controlli sulle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, rese dai soggetti che hanno presentato domanda saranno svolti prima della nomina.

Per gli appalti in corso di esecuzione, per cui occorre procedere senza indugi alla nomina del Collegio, la Stazione Appaltante affida l'incarico ai membri del Collegio nelle more del completamento dei controlli, prevedendo nel disciplinare d'incarico l'applicazione di clausola risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli e subordinando comunque i pagamenti all'esito positivo dei controlli.

COMPENSO

Il compenso per i membri del collegio è proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri viene corrisposto a un gettone unico onnicomprensivo.

Il gettone unico onnicomprensivo, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, è determinato sulla base del compenso spettante per l'attività di supporto al RUP (prestazione specifica Qcl.13) prevista dal DM Tariffe, con opportune riduzioni per le diverse fasce di importo lavori (importo dei lavori posto a base di gara), suddivisa per il numero di membri:

Valore stimato dell'appalto [euro]	Riduzione percentuale sulla quota Qcl.13
5.350.000,00 - 10.000.000,00	50%
10.000.000,01 - 20.000.000,00	60%
20.000.000,01 e 30.000.000,00	70%
> 30.000.000,01	75%

TABELLA 1 – Riduzione percentuale sulla quota Qcl.13 per fascia d'importo

Per i lavori in corso di esecuzione l'importo del gettone onnicomprensivo è proporzionato all'importo dei lavori ancora da eseguire all'atto della nomina del Collegio.

Per quanto riguarda la parte variabile del compenso, considerando l'obbligo per il Collegio di esprimere una determinazione entro un termine temporale massimo di 15 giorni, le tariffe sono determinate "a vacanza" prevedendo, per membro, un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) in ragione delle soglie indicate.

Gli importi così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** pari al "Grado di Complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe;
- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

In caso di opere rientranti in diverse categorie il grado di complessità è quello relativo alla categoria prevalente.

Al coefficiente di complessità del quesito può essere attribuito un diverso valore sulla base dei seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'art.5 del DL Semplificazioni.
0,41-0,80	Media	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere.
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

TABELLA 2 – Valore del coefficiente di complessità sulla base degli argomenti trattati

Valore stimato dell'appalto [euro]	Compenso base in euro	Fattori correttivi	
		Coefficiente di proporzionalità ²	Coefficiente di complessità ³
5.350.000,00 - 10.000.000,00	3200,00	0,45-1,55	0,25-1
10.000.001,00 - 20.000.000,00	4000,00	0,45-1,55	0,25-1
20.000.001,00 - 30.000.000,00	4800,00	0,45-1,55	0,25-1
> 30.000.000,00	6.000,00	0,45-1,55	0,25-1

TABELLA 3 - Calcolo del compenso base per ciascun membro del Collegio e riepilogo dei coefficienti applicabili

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

² Coefficiente determinato sulla base del grado di complessità dei lavori della categoria prevalente sulla base della tabella Z1 del DM 17/06/2016.

³ Coefficiente determinato dal RUP sulla base della complessità dell'argomento trattato.

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Il compenso del Collegio deve essere inserito nel quadro economico dell'opera e è posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna.

Il Disciplinare di incarico dei Componenti dovrà essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dall'Appaltatore e dal membro del Collegio e dovrà prevedere che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provveda in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (nel primo pagamento utile).

I compensi si intendono omnicomprensivi, al netto di iva e di oneri previdenziali. In ogni caso il compenso calcolato nel caso in cui il Collegio sia chiamato a esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al "gettone unico" riferito all'assenza di determinazioni.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, salva l'emissione di eventuali pagamenti in acconto.

ROTAZIONE

L'incarico di membro del Collegio Consultivo tecnico deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il dirigente tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio. Ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi e non può svolgere più di 10 incarichi ogni 2 anni.

DETERMINAZIONI

Il **collegio consultivo tecnico** ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le determinazioni del collegio hanno la natura di **lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale)** salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

Le determinazioni sono assunte entro 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ad eccezione dei casi in cui per particolari esigenze istruttorie, tali termini possono essere incrementati a 20 g. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza.